

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 70/2024/R/GAS**

**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI GAS NATURALE: MODALITÀ E
CONDIZIONI DI ACCESSO**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) relativi ai criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza delle società di vendita nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito anche solo EVG), dal punto di vista di un soggetto operante nel settore della distribuzione del gas e quale contributo in ottica di sistema, affinché tali requisiti possano in generale migliorare, nel loro complesso, le condizioni di solidità dei soggetti operanti sulle reti infrastrutturali. Ciò, non solo a maggior garanzia di tutti gli operatori, ma anche nell'interesse dei clienti finali che in tal modo potranno beneficiare dei vantaggi della libera concorrenza tra soggetti affidabili che competono sulla base di pari requisiti.

A questo proposito, pur condividendo le finalità dell'intervento e, nel complesso, le proposte formulate dall'ARERA, si ritiene che nel dettaglio degli orientamenti relativi alla definizione dei "*requisiti finanziari di responsabilità verso il Sistema*" non sia stato considerato e incluso un aspetto molto importante nella perimetrazione degli idonei comportamenti di pagamento verso il Sistema, anche nell'ottica della citata volontà di tendere, nel medio termine, ad una convergenza degli elenchi dei due settori dell'energia elettrica e del gas, e cioè: la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'impresa di distribuzione, sulle cui reti l'Utente della Distribuzione (UdD) opera per la riconsegna del gas ai clienti finali con cui ha concluso i contratti di fornitura.

Pur comprendendo, in linea teorica, l'intendimento rappresentato nel DCO di tenere principalmente conto dell'insorgenza di oneri non recuperabili che possono rimanere in capo al Sistema tramite i previsti meccanismi di socializzazione degli insoluti, non si può, infatti, non evidenziare come l'esclusione dell'aspetto della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione dalla costruzione del requisito finanziario da proporre per la permanenza nell'EVG finisca per costituire una discriminazione nei confronti delle imprese di distribuzione del settore gas. Queste ultime, non solo non potrebbero fruire di misure di copertura almeno parziale dei crediti non riscossi, ma sarebbero esposte al riproporsi dell'accesso alle proprie reti da parte di operatori che ripetutamente sono venuti meno ai propri obblighi di pagamento (nei confronti della stessa impresa di distribuzione o di altre), senza alcuna misura che possa, invece, responsabilizzare la condotta di simili operatori ed evitare il ripetersi della situazione di inadempimento debitorio, a detrimento del sistema nel suo complesso.

La mancata considerazione della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione nel novero dei requisiti finanziari per la permanenza nell'EVG potrebbe, peraltro, indurre una sorta di implicito "*merit order*" nelle priorità dei pagamenti, con possibili comportamenti opportunistici da parte degli UdD. Questi ultimi, ove si trovassero in difficoltà finanziarie e non riuscissero ad onorare gli obblighi di pagamento nei confronti di tutte le loro controparti, potrebbero infatti "preferire" l'utilizzo di

quanto nella loro limitata disponibilità per saldare i conti nei confronti dei soli soggetti in relazione ai quali un eventuale insoluto determinerebbe la possibile esclusione dall'EVG, lasciando insoluti in capo agli altri.

Al contrario, un requisito relativo alla regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione, declinato come ritenuto più opportuno¹, oltre a costituire un elemento di stimolo alla correttezza nella gestione dei rapporti economici tra gli operatori, si rifletterebbe in senso positivo anche sui clienti finali, i quali, potendo scegliere tra una platea di venditori caratterizzati da una maggiore affidabilità complessiva, godrebbero anche di una maggiore stabilità della loro fornitura dal punto di vista contrattuale. D'altra parte, infatti, consentire a soggetti inaffidabili dal punto di vista dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione di continuare ad operare sulle reti dell'impresa di distribuzione (o su reti di altra/e impresa/e di distribuzione) produrrebbe il permanere di un maggior rischio per gli stessi clienti finali i quali, ove abbiano scelto un fornitore che si rivela poco affidabile (anche solo dal punto di vista dei pagamenti verso la distribuzione), potrebbero inaspettatamente rimanere senza fornitore ed essere trasferiti ai servizi di ultima istanza (SUI), proprio perché il fornitore in questione, inadempiente nei confronti dell'impresa di distribuzione, potrebbe vedersi risolto il contratto di distribuzione, con conseguente invio ai SUI di tutti i punti di riconsegna (pdr) dallo stesso serviti.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

* * *

Q.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?

Si condivide e, come anticipato nelle *Osservazioni generali*, si ritiene che, nell'ottica di tendere, in prospettiva, ad una convergenza degli elenchi dei due settori dell'energia elettrica e del gas, l'aspetto della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione debba essere considerato anche nella costruzione del requisito finanziario da proporre per la permanenza nell'EVG.

Q.2. Si condivide l'orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall'Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?

Non si intravedono criticità o controindicazioni, posto che l'esigenza di garanzia sottesa a tali requisiti, non più ritenuti da ARERA come adeguati alla nuova struttura del mercato, venga comunque soddisfatta tramite l'opportuno monitoraggio e la verifica dei requisiti di natura finanziaria, per come proposti nel DCO ed integrati tenendo conto anche dell'aspetto della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione.

Q.3 Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?

Sì. In relazione ai requisiti tecnici, si condivide in particolare l'orientamento secondo cui quanto indicato nell'oggetto sociale del soggetto debba essere chiaramente riconducibile all'attività di vendita

¹ Si veda in proposito la risposta allo spunto di consultazione Q.6.

del gas naturale ai clienti finali e che, per ciascuna impresa, sia verificato il requisito di servire almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi. Ciò, affinché permangano nell'EVG (e, conseguentemente, sulle reti di distribuzione, posto che l'iscrizione all'EVG è un requisito per operare sulle stesse) soltanto soggetti che svolgono effettivamente l'attività di vendita nei confronti dei clienti finali o che si stanno attrezzando per svolgerla entro un ragionevole arco di tempo nel futuro.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, si condivide, in particolare, l'orientamento secondo cui tali requisiti debbano essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo delle imprese di vendita. Ciò detto, la tempistica prospettata al punto 4.3 del DCO sembra un po' abbondante, potendosi le modifiche - volte a conseguire il rispetto dei requisiti del capitale sociale minimo e della forma societaria da parte delle società di vendita già operanti - forse effettuare, almeno dal punto di vista tecnico, anche in una tempistica più ridotta (ad es. 6 mesi potrebbero essere sufficienti per porre in atto le modifiche in questione).

Q.4 Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?

Si condividono e si ritiene che un requisito espresso in termini di capitale sociale minimo costituisca un'utile garanzia di solidità economica del soggetto che richiede l'iscrizione all'EVG o che intende mantenere la stessa.

Q.5 Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?

Non si formulano particolari osservazioni, ma si rinvia alla risposta al successivo spunto di consultazione Q.6 per più ampie considerazioni in relazione alle proposte relative all'indicatore di solidità finanziaria proposto.

Q.6 Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?

Come anticipato nelle *Osservazioni generali* e in risposta agli spunti di consultazione Q.1 e Q.2, si ritiene che nell'ambito dei requisiti finanziari di responsabilità verso il Sistema, e conseguentemente nella correlata costruzione dell'indicatore di solidità finanziaria, debba essere considerato, come già oggi avviene per il corrispondente elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali (EVE), anche l'aspetto della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione, per le ragioni più ampiamente rappresentate nelle stesse *Osservazioni generali*.

Ciò potrebbe avvenire sulla base della definizione di regolarità dei pagamenti che dovrà essere individuata e parametrata, anche ad altri fini (quale, ad esempio, l'estensione del novero delle garanzie c.d. "reputazionali" ammissibili), nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas e rinnovato con la deliberazione 249/2023/R/gas, all'interno del quale si è svolta la consultazione sviluppata con il precedente DCO 341/2023/R/gas, relativo all'aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie (di cui si attendono gli sviluppi che si auspica conducano ad un complessivo rafforzamento del sistema delle garanzie).

In aggiunta, o in alternativa ove si preferisse adottare un'impostazione simile a quella prospettata nell'attuale DCO per i casi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento del servizio di *default* trasporto da parte dell'UdD, un ulteriore requisito di permanenza nell'elenco potrebbe prevedere la condizione che non siano attivati i servizi di ultima istanza, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento del servizio di distribuzione da parte del medesimo utente della distribuzione, al più per 2 volte in 24 mesi (scorrevoli).

Ad ogni modo, si ritiene che nell'ambito dei "*requisiti finanziari di responsabilità verso il Sistema*", oppure quale requisito di diversa natura, debba almeno essere disposta l'esclusione dall'EVG per le società di vendita che, congiuntamente, mettano in atto comportamenti irregolari volti ad eludere gli adempimenti verso le imprese di distribuzione tramite, ad esempio, l'effettuazione di *switch* massivi di pdr accompagnati dal mancato pagamento delle fatture di distribuzione da parte di una o più delle società di vendita coinvolte (in questa fattispecie vi sono, ad esempio, casi verificatisi tra società che hanno i medesimi amministratori e/o soci e/o fanno parte del medesimo gruppo societario). L'accertamento di tali condotte, a seguito di segnalazioni da parte del Sistema Informativo Integrato (SII), di imprese di distribuzione e/o di altre società di vendita impattate, potrebbe essere effettuato dall'ARERA, con conseguente notifica al MASE - ove sia effettivamente riscontrata la sussistenza di comportamenti elusivi - affinché venga disposta l'esclusione dall'EVG delle società coinvolte.

Q.7 Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre?

Si condivide, in linea generale, fermo restando quanto rappresentato nella parte conclusiva della risposta al precedente spunto di consultazione Q.3 in merito al periodo temporale ipotizzato per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti del capitale sociale minimo e della forma societaria da parte delle società di vendita già operanti.

Q.8 Si ritengono utili ulteriori considerazioni?

Si ritiene utile che le imprese di distribuzione possano essere puntualmente informate in merito all'esclusione dall'EVG delle società di vendita che operano sulle proprie reti, per una più agevole gestione dei conseguenti seguiti di cui al punto 5.5 del DCO di propria competenza. In proposito, tale informativa potrebbe essere gestita dal SII sulla base del/i provvedimento/i di esclusione emanato/i dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dei dati presenti in RCU gas, diramando l'informazione alle imprese di distribuzione interessate tramite l'introduzione di specifici flussi informativi.